

Annullato dal Tar del Lazio il regolamento, approvato il 24 settembre scorso dal Consiglio nazionale forense, sulle specializzazioni forensi che disciplinava le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.

La prima sezione presieduta da Giorgio Giovannini, con la sentenza 9 giugno 5151/2011, ha accolto infatti tre ricorsi proposti da quasi settanta avvocati che hanno sostenuto l'illegittimità di un regolamento che, dal prossimo 20 giugno, avrebbe introdotto e disciplinato le condizioni e le modalità per il riconoscimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Secondo i ricorrenti, il provvedimento del Cnf sarebbe stato lesivo della loro professionalità, in quanto, senza alcuna base normativa, avrebbe realizzato una vera e propria riforma dell'ordinamento professionale.

Una tesi accolta dal Tar, secondo cui dal quadro normativo «emerge graniticamente che la materia è riservata al legislatore statale», e non risulta che il Parlamento «abbia esercitato detta riserva, né riformando direttamente l'ordinamento della professione forense, sede propria per l'introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistenti, destinato ad innovare profondamente i termini dello svolgimento dell'attività», «né attribuendo al Cnf la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale».

Ragion per cui, secondo il tribunale amministrativo «non è dato comprendere da quale fonte normativa il Cnf abbia derivato la potestà di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento quale quella dell'avvocato specialista che si aggiunge alle figure dell'avvocato iscritto all'albo e dell'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori».

(Fonte: diritto24.ilsole24ore.com 10-06-2011)